



COMUNE DI RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
CAP 48026 – Piazza D.A. Farini, 1
P. IVA 002466880397
PEC. pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI (De.C.O. - Denominazione Comunale di Origine)

Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 4 – Istituzione dell'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 5 – Marchio De.C.O.

Art. 6 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 7 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 8 – Commissione comunale per la De.C.O.

Art. 9 – Struttura organizzativa

Art. 10 – Le iniziative comunali

Art. 11 – Attività di coordinamento

Art. 12 – Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

Art. 13 – Le tutele e le garanzie

Art. 14 – Rinvio alle norme statali e regionali

Art. 15 – Norma finale

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, che rappresentano una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico, oltre a costituire un valido strumento a supporto dell'immagine del Comune di Russi;
2. Con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e salvaguardia della De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine);
3. Ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 2, comma 1, lettera c dello Statuto, il Comune individua, tra i propri fini istituzionali, anche la valorizzazione del patrimonio storico culturale e della tradizione popolare locale. Il Comune di Russi assume opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare ogni forma di intervento culturale volto alla conservazione del proprio patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, loro confezioni, piatti tipici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, la preferenza da parte dei consumatori e il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di essere valorizzate e conservate nella memoria storica della comunità locale;
4. Con riferimento all'art. 13 dello stesso D. Lgs n. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Russi, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute su tutta la comunità;

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione;

6. Congiuntamente, in attuazione dei principi statutori e in un'ottica di politiche a sostegno del comparto produttivo locale, con il riconoscimento di tali produzioni tipiche, si intende porre in primo piano anche qualità e professionalità delle imprese del territorio russo;

7. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito Registro pubblico De.C.O. al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
- dell'assunzione, a seconda delle disponibilità economiche di volta in volta individuate a tale scopo, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agroalimentari e artigianali locali e delle attività culturali ad esse connesse, che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni pubbliche;
- dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che sia meritevole di attenzione per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
- di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendole anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-

alimentari ed artigianali e che non abbiano alcun fine di lucro;

- della promozione, nell'ambito del marketing territoriale, dell'immagine dei prodotti emersi da segnalazioni, ricerche e indagini di cui ai commi precedenti e che, ottenuto il parere positivo della Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, siano stati inseriti nel Registro De.C.O. comunale. Il Comune sosterrà inoltre anche qualsiasi iniziativa atta, in ambito sovra comunale, ad attribuire ulteriori attestati o riconoscimenti a tali prodotti, sia attivandosi presso enti e organismi competenti sia fornendo assistenza diretta alle imprese;
- dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agroalimentari tradizionali;
- del rilascio di un marchio De.C.O., al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione e le sue modalità di produzione, secondo apposito disciplinare;
- del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali D.O.P., I.G.P., ecc. ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione;

8. Attraverso la De.C.O. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "*prodotto tipico locale*", s'intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, compresi i prodotti gastronomici e prodotti che sul territorio

si generano, prodotti del sottobosco (tartufo, asparago, pinolo....), così come i prodotti artigianali, ottenuto o realizzato sul territorio comunale - nonché, entro i limiti di cui al successivo art. 3, comma 6, nelle zone limitrofe al territorio comunale - secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Nel caso di prodotto industriale l'azienda produttrice deve avere una sede produttiva nel territorio comunale, ma può svolgere il processo produttivo o parte di esso anche in altre sedi;

2. Per “prodotto dell’artigianato alimentare” si intende una ricetta, una preparazione alimentare che identifica abitudini culinarie degli abitanti del paese, solitamente legata ad una tradizione;

3. Per “prodotto artigianale” si intende lo sviluppo e produzione di un manufatto tradizionale;

4. I termini “tipico” e “tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente Struttura comunale di cui all'art. 9 un apposito Registro pubblico comunale dove sono inseriti tutti i prodotti tipici agroalimentari che possono fregiarsi della “De.C.O. di Russi”, sulla base del legame storico e culturale che questi presentano con il territorio. La De.C.O. equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Russi”;

2. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, le sue tipicità, la lavorazione tradizionale, la composizione e le modalità di produzione secondo apposito Disciplinare di produzione del prodotto, al fine di conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del Comune

di Russi;

3. Il Registro si compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti e/o lavorazioni che ottengono la De.C.O. e una dove vengono annotate le imprese che, per ciascuno prodotto, ottengono il diritto ad utilizzare il Marchio De.C.O.. Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al Disciplinare di produzione o alle indicazioni della Scheda identificativa del prodotto;
- c) gli estremi dell'atto che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti:

- a) agroalimentari;
- b) prodotti dell'artigianato locale;
- c) lavorazioni tipiche;
- d) prodotti industriali;

5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, industriali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito del Comune di Russi, anche se non vi hanno la sede legale;

6. La Giunta Comunale può consentire, per singoli prodotti, e con provvedimento motivato, che l'iscrizione nel Registro De.C.O. sia estesa anche ad imprese di produzione operanti nelle zone limitrofe al territorio comunale, con esclusione delle attività di vendita al dettaglio e di ristorazione, purché sia garantito lo stretto legame identitario del prodotto con le tradizioni e la realtà produttiva del Comune di Russi e i prodotti facilmente reperibili nel territorio comunale. La concessione della deroga deve risultare dal Disciplinare di produzione o Scheda identificativa del prodotto;

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti;
8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti;
9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa;

Art. 4 - Istituzione dell'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

È istituito presso la competente Struttura comunale di cui all'art. 9 un apposito Albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, gastronomiche e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica;

2. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- a) dei prodotti De.C.O.;
- b) dei prodotti tipici locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- c) di altri prodotti tipici locali;
- d) di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'Albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento;

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi;

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla;
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti;
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla nel caso in cui l'iniziativa venga organizzata nuovamente;
8. L'uso difforme o improprio del Marchio di cui all'art. 5 può comportare la cancellazione dall'Albo.

Art. 5 – Marchio De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 e le iniziative di cui all'art. 4 e al fine di rendere riconoscibile e caratterizzare i propri prodotti De.C.O., il Comune ha facoltà di adottare un apposito Marchio, approvato dalla Giunta comunale, contenente lo stemma del Comune di Russi e le scritte “Denominazione Comunale di Origine” e “Comune di Russi”.
2. Il Marchio, di cui il Comune di Russi è titolare esclusivo, potrà essere registrato come ‘Marchio collettivo di garanzia’ presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Camera di Commercio;
3. Il Comune concede l’utilizzo gratuito del Marchio alle imprese iscritte nel Registro di cui all’art. 3, o, previa espressa richiesta, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., nel rispetto delle disposizioni che seguono;
4. Il Marchio, unitamente alla scritta De.C.O. e al numero di iscrizione nel Registro di cui

all'art. 3, può essere utilizzato su imballaggi, confezioni, nastro adesivo, carta intestata, vetrofanie, cataloghi, depliant, pubblicità televisiva, redazionale e a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni e su materiale pubblicitario di ogni genere;

5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Marchio De.C.O., nelle quantità che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nelle dimensioni, colori originali o in bianco e nero e garantendo i margini di rispetto disposti nel Manuale d'uso, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;

6. Il Marchio De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del Marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il Marchio De.C.O.;

7. L'utilizzo del Marchio deve in ogni caso avvenire con obiettivi criteri di sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l'etichettatura dei prodotti, per il valore in termini di immagine che ad esso sono connessi;

8. Nel caso di vendita al minuto di prodotti confezionati, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici, tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato il Marchio De.C.O.;

9. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc.;

10. Il Comune di Russi, proprietario del Marchio, può avvalersi dello stesso in tutte le occasioni in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione;

11. Il Comune di Russi tutela il proprio Marchio da contraffazioni e alterazioni,

intraprendendo tutte le azioni necessarie. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, della De.C.O. e del relativo Marchio da parte di soggetti non autorizzati: qualunque uso improprio verrà perseguito a termini di legge;

12. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del Marchio De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 4, se ed in quanto applicabili;

Art. 6 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti ed eventualmente confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Russi, fatti salvi i casi di deroga di cui all'art. 3 c. 6 ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla produzione agricola, alla cultura e alle tradizioni locali;

2. La denominazione comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità;

3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare;

4. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

5. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel Disciplinare o Scheda identificativa del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà indicato quali ingredienti sono reperiti dalla produzione locale, se disponibili;

Art. 7 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro De.C.O. possono essere avanzate da

Associazioni di categoria, associazioni di valorizzazione dei prodotti e del territorio, imprese e produttori e, d'ufficio, anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O.. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati;

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere presentate mediante appositi modelli predisposti dalla Struttura di cui all'art. 9, corredate da adeguata documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche dei prodotti di origine territoriale, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo in merito ad allevamento, produzione, trasformazione e confezionamento e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. Nel facsimile di Disciplinare di produzione o Scheda identificativa del prodotto, in particolare, dovranno essere indicati:

- a) il nome del prodotto;
- b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Russi, salvi i casi di deroga di cui all'art. 3, c. 6);
- c) la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- d) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti) consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- e) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti se previsto;
- f) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere integrate dal Comune attraverso specifiche ricerche e verifiche;

4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel Registro De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, una Commissione, nominata dal Sindaco, disciplinata dal successivo art. 8;

5. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi

dell'iscrizione nel Registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del Marchio di cui all'art. 5. Alla comunicazione sono allegati copia della Scheda identificativa o del Disciplinare di produzione del prodotto e il modello del Marchio, anche in formato vettoriale e il relativo manuale d'uso. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata;

6. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel Registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda mediante apposita modulistica predisposta dalla Struttura di cui all'art. 9;

7. Qualora l'iscrizione delle imprese nel Registro De.C.O. avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale;

8. L'iscrizione nel Registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa;

9. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della Scheda identificativa o del Disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.;

Art. 8 – Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel Registro della De.C.O. è affidato a un'apposita Commissione nominata dal Sindaco, sentite le associazioni di categoria locali. Ne fanno parte:

- il Responsabile dell'Area di cui all'art. 9 o suo delegato, che la presiede;
- n. 1 esperto delle colture locali;
- n. 1 esperto della trasformazione agroalimentare;
- n. 1 esperto del settore gastronomico locale;
- n. 1 esperto (conoscitore/ricercatore) in storia, usi e tradizioni locali, lavorazioni artigianali;

2. Di volta in volta potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione alla specifica tipologia di prodotto;
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 267/2000;
4. Funge da segretario verbalizzante un componente della Commissione comunale per la De.C.O.;
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti;
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione, neppure a titolo di rimborso spese;
7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo;
8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al Registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una Scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un Disciplinare di produzione;
9. Completata l'istruttoria, la Commissione sottoporrà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito all'iscrizione dei prodotti nel Registro De.C.O., approvando contestualmente le Schede identificative o i Disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.. Una volta

iscritti nel Registro De.C.O., i prodotti tipici possono utilizzare la dicitura "De.C.O.", completa del numero d'iscrizione e il Marchio di cui all'art. 5;

Art. 9 – Struttura organizzativa

1. La Struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali negli atti organizzativi di competenza della Giunta;
2. Il responsabile dei Servizi di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento e cura la tenuta del Registro e dell'Albo di cui agli artt. 3 e 4;

Art. 10 – Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento;
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento;
3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela De.C.O. forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto;
4. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente Regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e la difesa delle colture e culture tradizionali;

5. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agroalimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Art. 11 – Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento e ai fini di tutela delle De.C.O., attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento e di collaborazione con altri Enti Locali, con le Associazioni di categoria, nonché con organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni, esperienze e cultura relative alle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali;

Art. 12 - Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune promuove l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'elenco dei Prodotti Agro Alimentari Tradizionali di cui **al Decreto Legislativo n. 173/98**;

2. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, ai prodotti a denominazione De.C.O. nei confronti degli Enti ed organismi competenti;

Art. 13 – Le tutele e le garanzie

1. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei Disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle Schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia locale, anche dai componenti la

Commissione di cui all'art. 8, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune, anche avvalendosi di altre forze di Polizia e altre Autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare;

2. Il controllo sull'origine dei prodotti a Marchio De.C.O. viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o nei punti vendita e/o somministrazione. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Marchio De.C.O. o venduti come tali;

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.;

4. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo Registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del Disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella Scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento, fatta salva la regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del Marchio De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 8, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- f) accertamento di frodi alimentari.

5. In caso di particolare gravità può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata;

6. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio atto - e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione di cui all'art. 8, formulato dopo aver sentito in contraddittorio il trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo - sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del Marchio De.C.O.;

7. La cancellazione dal Registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo o risarcimento per l'impresa.

Art. 14 – Rinvio alle norme statali e regionali

L'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 15 – Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.